

ISTRUZIONI

1) Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione relativamente alle ritenute operate sui proventi di cui al successivo punto 2) corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 ed alle anticipazioni di tali ritenute, di cui al successivo punto 4), da calcolare sulla differenza del valore complessivo dei titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata, i seguenti soggetti:

- soggetti che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare;
- soggetti, se diversi dagli emittenti, incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

Sono altresì tenuti agli obblighi sopra indicati, per i titoli e certificati emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

2) Base di commisurazione della ritenuta alla fonte.

I soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), nonché le differenze corrisposte agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

- scadenza dei titoli o dei certificati;
- negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;
- riacquisto dei titoli o certificati;
- successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera a) - scadenza dei titoli o certificati - occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti, alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.

Per le operazioni di cui alla lettera b) - negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.

Per le operazioni di cui alla lettera c) - riacquisto dei titoli o certificati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.

Per le operazioni di cui alla lettera d) - successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella previsione di cui al successivo punto 4), per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data. In tal caso, alla presente dichiarazione dovrà essere allegata la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati. Se la relazione di stima è stata presentata in allegato alla precedente dichiarazione dell'anno 1996, ne dovrà essere qui allegata copia fotostatica.

3) Ammontare e funzione della ritenuta alla fonte.

Per il combinato disposto delle norme contenute nell'articolo 32, comma 1 e 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 e nell'articolo 1, comma 2, della legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, a partire dal 1° gennaio 1989, si applica la seguente disciplina:

- la ritenuta alla fonte di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legge n. 512 del 1983 sulle somme di cui al precedente punto 2) è elevata dal 18 per cento al 30 per cento;
- la ritenuta di cui alla precedente lett. a) è applicata a titolo di acconto anche nei confronti delle società di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- nei confronti di percettori diversi dalle società di cui alla precedente lett. b) la ritenuta del 30 per cento è applicata a titolo di imposta.

4) Base di commisurazione del prelievo d'acconto del 10 per cento.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto-legge n. 512 del 1983, dell'art. 32 del decreto-legge n. 69 del 1989 e dell'art. 1 della legge di conversione n. 154 del 1989, i soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti - qualora i titoli o certificati di cui ai precedenti punti 2) sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata - ad operare un prelievo del 10 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 1996, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 1996, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 1995 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 1996.

Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 1996, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 1995, calcolato secondo i criteri sovraesposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione della eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 1997.

Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1997, i sostituti d'imposta dovranno tener conto della eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.

La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del decreto-legge n. 512, dei titoli o certificati al 31 dicembre 1996 ed al 31 dicembre 1995. Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata in copia anche la relazione al 31 dicembre 1995 già allegata alla dichiarazione presentata nel 1996.

5) Modalità di compilazione nei riquadri

Prospetto A

Nella colonna 1 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e la natura dei proventi corrisposti (es.: Programma X-interessi). Nella colonna 2 (somme soggette a ritenuta) va indicato l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta. Nelle colonne 3 e 4, rispettivamente, l'aliquota e la ritenuta operata.

Prospetto B

Nella colonna 1 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e le operazioni effettuate dai sostituti, in proprio o per conto dei possessori, distinte secondo le specificazioni sopra descritte. Nella colonna 2 (prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione) vanno indicate le somme o i valori dell'operazione posta in essere per ciascuna di tali specificazioni. Nella colonna 3 (prezzo della precedente operazione) vanno indicate le somme di riferimento. Alle colonne 4, 5 e 6 vanno indicati l'importo della differenza soggetta a ritenuta, l'aliquota e la ritenuta operata.

Per ciascun tipo di operazione di cui alle precedenti lettere da a) a d) i sostituti d'imposta devono indicare, nelle colonne 2 e 3, gli importi complessivi dei prezzi o valori derivanti dal totale delle operazioni eseguite nel periodo d'imposta.

Prospetto C

Nei righe b) ed e) devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera d) del punto 2). Nei righe a) ed f) devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera c) del punto 2).

Relazioni di stima

Nei caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo.